

I. NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DÌ INDIRIZZO FORESTALE

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE 2

ART. 1)	NATURA GIURIDICA.....	2
ART. 2)	ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO	2
ART. 3)	PERIODO DI EFFICACIA DEL PIF	3
ART. 4)	SUPERFICI ASSOGGETTATE AL PIF	3
ART. 5)	CLASSIFICAZIONE DEI SOPRASSUOLI	3
ART. 6)	SIGNIFICATO MULTIFUNZIONALE DEI BOSCHI	3
ART. 7)	VIABILITÀ FORESTALE	4
ART. 8)	RIMBOSCHIMENTI E IMBOSCHIMENTI.....	4
ART. 9)	FORMAZIONI VEGETALI IRRILEVANTI	4
ART. 10)	STRUMENTI ATTUATIVI DEL PIF	4
ART. 11)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIF	5
ART. 12)	SISTEMA INFORMATIVO FORESTALE (SITFOR).....	5
ART. 13)	CONSERVAZIONE DEL PIANO	5
ART. 14)	PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DEL PIF	6

TITOLO II - Rapporti con gli altri strumenti di pianificazione 7

ART. 15)	RAPPORTI CON IL P.T.C.P.	7
ART. 16)	RAPPORTI CON IL PIANO PROVINCIALE CAVE	7
ART. 17)	RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE	7
ART. 18)	RAPPORTI CON I PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000	8
ART. 19)	RAPPORTI CON I PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRA COMUNALE (PLIS).....	9
ART. 20)	RAPPORTI CON I PIANI DEL VERDE	9

TITOLO III - DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BOSCHI 10

ART. 21)	VALORE DEI SOPRASSUOLI BOSCATI	10
ART. 22)	DEFINIZIONE DEI MODELLI E DELLE NORME SELVICOLTURALI	10

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI 10

ART. 23)	INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO - GENERALITÀ.....	10
ART. 24)	BOSCHI AD ALTO FUSTO.	10
ART. 25)	BOSCHI NON TRASFORMABILI A FINI URBANISTICI (DELIMITAZIONE ESATTA)	11
ART. 26)	TRASFORMAZIONI A FINI URBANISTICI	12
ART. 27)	TIPOLOGIE DI TRASFORMAZIONI AMMISSIBILI	12
ART. 28)	TRASFORMAZIONI A DELIMITAZIONE ESATTA (A FINI URBANISTICI)	12
ART. 29)	TRASFORMAZIONI DI TIPO AREALE	13
ART. 30)	TRASFORMAZIONI SPECIALI.....	14
ART. 31)	RAPPORTO DI COMPENSAZIONE E VALORE DI COMPENSAZIONE	14
ART. 32)	USO DELLA CARTA DEI RAPPORTI DI COMPENSAZIONE	15
ART. 33)	TRASFORMAZIONI CON OBBLIGHI DI COMPENSAZIONE NULLA	15
ART. 34)	TRASFORMAZIONI CON OBBLIGHI DI COMPENSAZIONE DI MINIMA ENTITÀ	16
ART. 35)	AREE DA DESTINARE AD INTERVENTI COMPENSATIVI	16
ART. 36)	INTERVENTI COMPENSATIVI AMMESSI E UTILIZZO DEI FONDI PUBBLICI	16
ART. 37)	ALBO DELLE OPPORTUNITÀ DI COMPENSAZIONE	17
ART. 38)	CRITERI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI COMPENSATIVI	17
ART. 39)	SPECIE VEGETALI UTILIZZABILI E COSTI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE	18

Testo integrato art. 20 Regolamento Regionale del 20 Luglio 2007, n. 5 e s.m.i.19

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

art. 1) Natura Giuridica

1. 1. Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) è redatto ai sensi dell'art. 47, comma 2, L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e secondo i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 24 Luglio 2008 n. 8/7728.
2. 2. Le presenti norme di attuazione (NdA) del PIF sono redatte in conformità alla legislazione forestale nazionale (R.D. 30/12/1923 n. 3267) e regionale L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e disciplinano la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà pubblica e privata insistente nel territorio Comunità Montana Valle Imagna, anche attraverso deroghe alle norme forestali regionali di cui al Regolamento regionale n. 5 del 20/07/2007.
3. 3. Ai fini della redazione del PIF sono stati considerati inoltre, i seguenti atti:
 - D.lgs. del 18 maggio 2002 n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001 n. 57";
 - Linee guida di politica forestale regionale (DGR n 7/5410 del 6/2001);
 - Direttiva concernente la viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale (DGR 08/08/2003 n.7/14016);
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 24 Aprile 2004;
 - Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.;
 - Criteri per la trasformazione del bosco e interventi compensativi (DGR VIII/675 del 21/09/2005, e s.m.i.);
 - Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e per l'individuazione dei coefficienti di boscosità (DGR 08/03/06 n. 8/2024);
 - "
 - D.C.R. VIII/351 del 13/03/2007 Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi e ss.mm.ii..

art. 2) Elementi costitutivi del piano

1. Gli elementi costitutivi del Piano di Indirizzo Forestale sono i seguenti:

Tav. 1	Carta dell'Uso del Suolo
Tav. 2a	Carta della perimetrazione del bosco
Tav. 2b	Carta della perimetrazione del bosco
Tav. 3	Carta dei vincoli
Tav. 4	Carta delle tipologie forestali
Tav. 5 a	Carta dell'attitudine produttiva
Tav. 5 b	Carta dell'attitudine eteroprotettiva
Tav. 5 c	Carta dell'attitudine autoprotettiva
Tav. 5 d	Carta dell'attitudine idroprotettiva
Tav. 5 e	Carta dell'attitudine naturalistica
Tav. 5 f	Carta dell'attitudine paesaggistica
Tav. 5 g	Carta dell'attitudine salubrità ambientale
Tav. 5 h	Carta dell'attitudine didattico fruitiva
Tav. 6	Carta del valore multifunzionale
Tav. 7	Carta delle funzioni prevalenti e degli indirizzi selvicolturali
Tav. 8	Carta della conformizzazione al PIF delle trasformazioni ordinarie (data: novembre 2008)
Tav. 9	Carta dei boschi non trasformabili e dei valori di compensazione forestale
Tav. 10	Carta delle Unità di gestione
Tav. 11 A	Carta dei miglioramenti e degli interventi di compensazione forestale

Tav. 11 B	Carta delle azioni a sostegno del recupero del paesaggio, della cultura rurale e delle aree naturali
Tav. 12	Proposte d'integrazione e modifica dei perimetri degli ambiti a valenza paesaggistica
Tav. 13	Sovrapposizione tra le superfici boscate e ambiti paesistici di cui alla tavola E2.2 PTCP
Tav. 14	Boschi a prevalente funzione forestale produttiva
Tav. 15	Elementi per la rete ecologica provinciale
Tav. 16	Carta dei tipi forestali ecologicamente coerenti
Tav. A	Carta della viabilità agro silvo pastorale

art. 3) Periodo di efficacia del PIF

1. Il PIF ha efficacia quindicinale, 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2026 .

art. 4) Superfici assoggettate al PIF

1. Il presente PIF e le relative Norme di attuazione si applicano all'intero territorio della Comunità Montana di Valle Imagna, comprensivo di riserve regionali e monumenti regionali, sia nelle superfici classificate a bosco ai sensi della L.R. 31/2008, sia sui terreni non boscati soggetti a vincolo idrogeologico. Nel restante territorio il PIF individua le attività selvicolturali finanziabili con contributi pubblici o come misure compensative a seguito di trasformazione del bosco.
2. Le altre formazioni vegetali non costituenti boschi ai sensi di legge (ad es. siepi e filari) ed i tematismi indicati nelle tavole del PIF (ad es. carte delle destinazioni, carte degli interventi) hanno valore d'inquadramento e ricognizione territoriale e sono funzionali ad ogni accertamento e valutazione, necessari all'attività di gestione da parte della Comunità in qualità di Ente Forestale e per attività di formazione di programmi operativi.

art. 5) Classificazione dei soprassuoli

1. Il PIF classifica i soprassuoli forestali nel territorio di competenza comunitario secondo le caratteristiche ecologiche e quelle colturali. La distribuzione territoriale dei soprassuoli classificati è riportata nella Tavola n. 2 - Carta della perimetrazione del bosco.
2. La classificazione della copertura arborea delle aree intercluse, ossia recintate senza libero accesso (aree recintate, aree interne ad insediamenti industriali non accessibili, parchi cintati ecc.) è stata eseguita unicamente tramite orto foto (volo anno 2006 – 2007), senza la verifica in campo dei perimetri definiti, a causa dell'inaccessibilità delle aree. Per queste aree, la Comunità Montana provvederà, in caso di richiesta motivata supportata da relazione forestale, a definire in dettaglio l'esatta estensione della copertura classificabile come "bosco" ai sensi dell'art. 42 della L.r. 31/2008 e a rivedere, se necessario, la perimetrazione contenuta nel PIF con procedura di "rettifica" di cui al successivo art.14;
3. I boschi erroneamente non perimetrati nella tavola n. 2 - Carta della perimetrazione del bosco e nella tavola n. 9 - Carta dei boschi non trasformabili a fini urbanistici e dei valori di compensazione forestale ma esistenti e classificati come tali dagli uffici comunitari, saranno inseriti con le procedure di "rettifica" di cui al successivo art. 14, e saranno classificati tra la superficie forestale con valore di compensazione 1:1, riportata nella tavola n. 9 - Carta dei boschi non trasformabili a fini urbanistici e dei valori di compensazione forestale.

art. 6) Significato multifunzionale dei boschi

1. In coerenza con gli orientamenti ed i principi ispiratori del PIF, la Comunità Montana di Valle Imagna promuove ed indirizza la realizzazione d'interventi e la gestione delle risorse forestali

secondo destinazioni o funzioni prevalenti, indicate dal PIF medesimo, in un quadro di azioni orientate alla valorizzazione multifunzionale dei boschi.

2. In particolare la Comunità Montana orienta la propria progettualità e la gestione forestale al fine di valorizzare:
 - a. la funzione produttiva
 - b. la funzione eteroportettiva
 - c. la funzione autoprotettiva
 - d. la funzione idroprotettiva
 - e. la funzione naturalistica
 - f. la funzione paesaggistica
 - g. la funzione salubrità ambientale
 - h. la funzione didattico fruitiva

art. 7) Viabilità forestale

1. Il censimento della viabilità silvo-pastorale (VASP) contenuto nel Sistema Informativo Forestale (SitFor) di cui all'articolo 12, fornisce il quadro conoscitivo dello stato di fatto e di previsione della viabilità agro-silvo-pastorale, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla "Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale" approvata con DGR 08/08/2003 n.7/14016.

art. 8) Rimboschimenti e imboschimenti

1. Rimboschimenti e imboschimenti sono riportati nella Tavola 2 – Carta della perimetrazione del bosco a cura della Comunità Montana con rettifica del PIF ai sensi del successivo art. 14.

art. 9) Formazioni vegetali irrilevanti

1. Nell'ambito del territorio di competenza le formazioni vegetali irrilevanti di cui all'art. 42, comma 4, lett. d) della L.R. 31/2008 ed alla D.G.R. n. 8/2024 del 08/02/2006, non raggiungenti una significatività tale da permetterne il riporto in cartografia in scala 1:10.000, rimangono limitate a popolamenti composti in prevalenza da specie esotiche di origine artificiale in abbandono o diffusasi spontaneamente, costituitisi in situazioni di aree dismesse, cave e discariche, scarpate, argini di strade, ferrovie e canali (come individuate dalla D.G.R. 8/2024 dell'8/02/2006). Per queste ultime il definitivo riconoscimento avverrà solo in sede di verifica di dettaglio da parte della Comunità Montana, con immediata rettifica del PIF ai sensi del successivo art. 14.

art. 10) Strumenti attuativi del PIF

1. In rapporto ai diversi indirizzi, direttive e prescrizioni il PIF si attua attraverso:
 - a. le politiche comunitarie di sostegno al settore agro forestale;
 - b. l'azione d'indirizzo nella gestione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali destinati al settore forestale ed ambientale;
 - c. I programmi d'intervento attuati anche con la collaborazione tecnica e finanziaria di Enti pubblici e soggetti privati, imprese agricole singole o associate, consorzi forestali e associazioni;
 - d. le iniziative specifiche finanziate dalla Comunità Montana, anche con il concorso pubblico e privato, nell'ambito dei propri programmi di attività;
 - e. la definizione di scenari coordinati di valorizzazione ambientale nell'ambito degli indirizzi del PTCP;

- f. il raccordo con la pianificazione urbanistica e il supporto informativo e tecnico ai Comuni per la redazione degli strumenti di pianificazione comunale di cui all'art. 6 della L.R. 12/2005;
- g. il contributo di settore al completamento della rete ecologica provinciale, con particolare riferimento alle azioni volte al rimboschimento e alla riqualificazione delle superfici boscate;
- h. il supporto formativo e informativo, nonché la concessione di aiuti agli imprenditori agricoli e forestali;
- i. l'utilizzo dei fondi compensativi, di cui alla DGR VIII/675 del 21 settembre 2005 e ss.mm.ii., attraverso l'albo delle opportunità di compensazione forestale;
- j. i servizi tecnico-amministrativi erogati dalle strutture competenti della Comunità Montana;
- k. il monitoraggio delle attività da parte della Comunità Montana.

art. 11) Modalità di attuazione del PIF

1. Le previsioni del PIF si attuano attraverso gli indirizzi colturali intesi come linee guida per la gestione del bosco, suggerimenti ed indicazioni per il trattamento dei soprassuoli.
2. Gli indirizzi colturali sono vincolanti solamente per gli esecutori dei seguenti interventi:
 - a. Interventi autorizzati in deroga, ai sensi dell'art. 7 del R.R. 5/2007, ove tecnicamente possibile;
 - b. Interventi per i quali sono richiesti il progetto di taglio ai sensi dell'art.14 del R.R. 5/2007;
 - c. Interventi di cui all'art.20, comma 4 bis, del R.R. 5/2007;
 - d. Interventi che beneficiano di contributi pubblici;
 - e. Interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco;
 - f. Azioni per la valorizzazione delle destinazioni funzionali nonché per le proposte progettuali di rafforzamento del settore forestale, distinte secondo le differenti funzioni dei soprassuoli;
 - g. Progetti strategici e iniziative di valenza provinciale, a carattere multisettoriale e sovra territoriale, per lo sviluppo del settore forestale.
 - h. Programma di manutenzione delle infrastrutture viarie.

art. 12) Sistema Informativo Forestale (SITFOR)

1. E' istituito il Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR) per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati del settore forestale, nonché per l'attuazione e il monitoraggio delle politiche settoriali.
2. Il SITFOR è strumento operativo e di servizio per la Comunità Montana, gli Enti locali e territoriali, i tecnici e gli operatori del settore, al fine di integrare, condividere e rendere disponibili le informazioni.
3. Il SITFOR è sviluppato in coerenza e nel rispetto delle norme tecniche del Sistema Informativo Territoriale Provinciale. Nell'ambito del SITFOR confluiscono anche le informazioni connesse alle funzioni attribuite alle Comunità Montane dal Sistema Informativo Forestale Regionale.
4. La gestione del SITFOR è di competenza dell'Ufficio Agricoltura e Foreste della Comunità Montana.

art. 13) Conservazione del Piano

1. La Comunità Montana, al fine di attuare le previsioni del PIF, espleta le funzioni amministrative delegate e trasferite in materia forestale di cui alle successive lettere a. e b., nonché promuove e sostiene le attività di cui alla successiva lettera c.
 - a. Rilascio di pareri, nulla-osta e autorizzazioni:

- parere di conformità dei PGT comunali al PIF;
 - autorizzazione alla trasformazione del bosco - art. 43 L.R. 31/2008;
 - nulla osta e autorizzazioni previste dalla vigente normativa e dal PIF;
 - contrassegnatura o martellata dei boschi ricadenti nel territorio del "Monumento naturale Valle del Brunone";
 - approvazione dei Piani di Assestamento Forestale previsti dal PIF;
- b. Altre attività amministrative e tecniche:
- raccolta ed archiviazione delle denunce di taglio;
 - definizione di indirizzi per la concessione di aiuti pubblici in materia forestale;
 - espletamento delle funzioni amministrative delegate e concessione di contributi in ambito forestale;
 - gestione del Sistema Informativo Forestale (SITFOR);
 - promozione, sostegno, realizzazione di programmi e progetti finalizzati all'attuazione delle azioni di piano;
 - attivazione di azioni progettuali volte al reperimento di risorse finalizzate all'attuazione del PIF;
 - supporto tecnico amministrativo ai Comuni;
- c. Attività di informazione e formazione professionale:
- divulgazione dei contenuti del PIF alle amministrazioni pubbliche ai proprietari boschivi, ai tecnici, agli operatori forestali, alle associazioni professionali, alle associazioni ambientaliste più rappresentative;
 - organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i tecnici e gli operatori forestali e guardie ecologiche volontarie.

art. 14) Procedure di aggiornamento del PIF

1. L'ufficio Agricoltura e Foreste della Comunità Montana effettua una ricognizione periodica, almeno con frequenza triennale, volta a evidenziare gli elementi del PIF oggetto di rettifica o di adeguamento e provvede, conformemente a quanto previsto ai successivi commi 2, 3 e 4, a tenere aggiornato il PIF pubblicato sul SITFOR.
2. Costituiscono elemento di rettifica e sono oggetto di apposita determina dirigenziale della Comunità Montana, da inviare alla Provincia di Bergamo:
 - a. la correzione dei meri errori materiali;
 - b. le modifiche alla delimitazione del bosco di cui alla Tavola 2 – Carta della perimetrazione del bosco del PIF redatta a scala 1:10.000, conseguenti ad individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure di cui alla D.G.R. 7728/2008;
 - c. la modifica alla perimetrazione delle aree classificate come "bosco" a seguito della perimetrazione di dettaglio delle aree non liberamente accessibili ai sensi del precedente art. 5 comma 2 o per la correzione di meri errori materiali ai sensi del precedente art. 5 comma 3;
 - d. l'aggiornamento di dettaglio della Tavola n. 4 - Carta delle tipologie forestali;
 - e. il recepimento di nuove emergenze costituite con altri strumenti normativi sovraordinati.
3. Costituisce adeguamento del PIF ed è oggetto di deliberazione del Direttivo della Comunità Montana:
 - a. la modifica e l'aggiornamento della perimetrazione del bosco di cui alla Tavola 2 – Carta della perimetrazione del bosco del PIF, a scala 1:10.000, conseguenti ad individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali o a verifiche puntuali di campo;
 - b. l'aggiornamento del censimento della viabilità silvo-pastorale e il recepimento delle strade classificate come Viabilità Agro-Silvo-Pastorale (VASP) dai Comuni;
 - c. la revisione a scala territoriale della perimetrazione delle aree boscate;
 - d. la revisione a scala territoriale del valore delle attitudini attribuite ai boschi;

- e. la revisione a scala territoriale dei valori di trasformazione dei boschi;
 - f. l'inserimento di nuovi boschi e rimboschimenti;
 - g. la definizione dei parametri forestali, ambientali e paesistici necessari per procedere all'individuazione dei boschi di "eccellenza";
 - h. l'aggiornamento dei boschi non trasformabili a fini urbanistici per effetto del successivo articolo 25;
3. Costituisce variante ed è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea della Comunità Montana:
- a. l'adeguamento delle Norme d'Attuazione del PIF;
 - b. ogni altra modifica al PIF non compresa nei casi di rettifica o adeguamento.

TITOLO II - RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

art. 15) Rapporti con il P.T.C.P.

1. Il PIF è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale (PTCP), del quale costituisce specifico Piano di settore per quanto previsto dalla L.R. 31/2008, art. 48, comma 2.
2. Gli effetti derivanti dall'individuazione dei boschi e delle foreste e dalle indicazioni di tutela contenuti nel P.I.F. assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c art. 18 e del comma 4 dell'art 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i i. e del comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008.
3. Il PIF costituisce strumento di attuazione della rete ecologica provinciale per gli aspetti di competenza del settore forestale.

art. 16) Rapporti con il Piano Provinciale Cave

1. Il PIF recepisce i contenuti del Piano Provinciale Cave, che ai fini della trasformabilità dei boschi è prevalente anche con riferimento alle aree forestali destinate alle infrastrutture strettamente necessarie all'accesso ed alla coltivazione delle medesime. Gli interventi di compensazione riguardante la trasformazione dei boschi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali estrattivi previsti dal Piano Cave, qualora dovuti, possono identificarsi con quelli di riassetto ambientale indicati all'art. 14 della L.R. n. 14/98, laddove sia prevista la formazione di bosco ai sensi della normativa forestale vigente.
2. I soggetti interessati alla predisposizione dei progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali estrattivi e di riassetto ambientale di cui rispettivamente agli artt. 11 e 14 della legge regionale n. 14/98 tengono conto degli indirizzi del PIF relativamente agli aspetti forestali coinvolti.

art. 17) Rapporti con la pianificazione comunale

1. Ai sensi del comma 3, dell'art. 48 della L.R. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le indicazioni sulla trasformazione del bosco di cui al presente P.I.F. sono immediatamente prevalenti sui contenuti degli atti di pianificazione locale.
2. Le indicazioni di tipo tecnico contenute nel P.I.F., inerenti le condizioni di trasformazione dei boschi, non potranno prescindere dal rispetto degli indirizzi di tutela degli effetti della componente paesistica così come normate dalle NTA del PTCP. L'individuazione degli ambiti boscati effettuata dal PIF può essere considerata con i medesimi effetti di cui all'art 15 comma 5

della LR 12/2005, poiché anche i boschi sono considerate aree agricole. La definizione delle norme per la tutela e la valorizzazione non è demandata ai Comuni ma è propria del PIF.

3. Per il Piano di Governo del territorio, il P.I.F. costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatori di riferimento" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui all'art. 8 comma 1 "Documento di piano", anche ai fini della "determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovra comunale" di cui all'art. 8 comma 2 lett. f della L.R. 12/2005 (invarianti connesse ai caratteri identificativi del territorio della provincia), nonché per la redazione del Piano delle Regole con riferimento al comma 1 lett. e) art. 10 L.R. 12/2005.
4. In sede di redazione dei PGT, di adeguamento dei piani ai sensi dell'art. 26 della L.R. 12/2005, o di specifica variante ai sensi dell'art. 25 comma 1 della medesima, le valutazioni, anche cartografiche, di maggior dettaglio permetteranno di non considerare varianti allo strumento provinciale ricognizioni e perimetrazioni anche sensibilmente divergenti dall'atto sovraordinato ivi compresi gli effetti derivati da trasformazioni regolarmente autorizzate e la ratifica di previsioni urbanistiche interessanti boschi individuati dal PIF come "trasformabili". Tale condizione dovrà essere espressamente validata dall'organismo tecnico provinciale competente sulla conservazione del P.I.F. e formalizzata come atto di adeguamento ai sensi del precedente art. 14.
5. Dal punto di vista metodologico:
 - a. I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario, che si possono ricondurre alle formazioni boscate del presente piano e a questo proposito potranno avvalersi delle informazioni delle indagini contenute nel P.I.F. e messe a disposizione nell'ambito del SITFOR.
 - b. Il PGT recepisce le previsioni del PIF, apportando ove necessario «rettifiche, precisazioni e miglioramenti di dettaglio» conseguenti ad un inevitabile passaggio di scala dalla pianificazione a livello di ente forestale a quella di amministrazione comunale (es. al limite del bosco, perimetro delle aree boscate per le quali vige il divieto assoluto di trasformazione, gli elementi boscati minori quali boschetti, filari, siepi);
 - c. La V.A.S. dei piani e dei progetti comunali, e/o la V.I.A. nei casi di necessità di applicazione dettati dalla legge, dovrà espressamente riportare gli effetti delle scelte sulle superfici boscate individuate dal PIF, o dall'analisi di maggior dettaglio del piano locale, e prevedere la consultazione del competente ufficio comunitario.
 - d. Le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole e gli indirizzi del Documento di Piano dovranno espressamente riportare, facendoli propri, ancorché eventualmente adattati alle condizioni specifiche verificate in dettaglio, i contenuti del titolo III delle presenti.

art. 18) Rapporti con i piani di gestione dei Siti Natura 2000

1. Il Piano di Indirizzo Forestale prevede per gli ambiti silvo-pastorali compresi entro Siti Natura 2000 (ZPS Monte Resegone e ZPS Costa del Palio), l'automatico recepimento dei contenuti del Piano di Assestamento Forestale Semplificato – Piano di gestione redatto da ERSAF.
2. Gli interventi forestali dovranno rispettare le seguenti prescrizioni (Decreto Direzione Generale Qualità dell'Ambiente Regione Lombardia n. 11934 del 13 novembre 2009), per l'esonero della valutazione d'incidenza:
 - a. Nelle aree limitrofe ai Siti Natura 2000, sottoporre a verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza le seguenti tipologie d'interventi:
 - Realizzazione di nuova viabilità;
 - Manutenzione straordinaria della viabilità esistente;
 - Interventi di trasformazione del bosco;
 - b. Siano adottate le seguenti misure di mitigazione:
 - In caso di utilizzazioni forestali, procedere per settori con interventi non intensivi, avendo cura di salvaguardare per gruppi le piante con cavità e nidi di picchio, le piante ramosi e

policormiche e garantendo, quindi, la presenza di aree di rifugio tranquille, di varie dimensioni e diffuse sul territorio, in cui possono spostarsi gli esemplari eventualmente disturbati dalle lavorazioni;

- Il periodo di divieto d'intervento di cui all'articolo 48 del RR 5/2007 (dal 1/03 al 31/07) deve essere rigorosamente rispettato laddove si accertasse la presenza di specie minacciate come il Gallo cedrone, nel caso di lavorazioni estese che determinino il disturbo complessivo di un intero versante o vallata, nel caso di interventi sulla viabilità di notevole entità/estensione;
- Dovrà essere eseguito un approfondimento a livello progettuale delle fasi di cantiere con attenzione a luoghi e metodologia di stoccaggio dei materiali, tempi e modalità di trasporto al fine di evitare periodi e localizzazioni che possono interferire con gli habitat e le fasi più sensibili del ciclo biologico delle specie di interesse comunitario; allo scopo si potrà procedere anche a verifiche o monitoraggi preventivi;
- Dovranno essere individuati 4-5 individui arborei/ha da lasciare all'invecchiamento fino a morte e successiva marcescenza. La scelta dovrebbe ricadere su alberi rappresentativi e differenziati per specie e dimensione, privilegiando diametri medio-grossi (superiori ai 30-50 cm a seconda delle formazioni) e esemplari particolari, ramosi, con cavità ecc. Le piante morte vanno sostituite, ma non asportate, né abbattute;
- Dovrà essere previsto il rilascio di almeno 10 alberi morti/ha, differenziati per dimensione e specie, sia in piedi, sia abbattuti;
- Dovranno essere impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale, avendo cura di ripristinare i luoghi al termine dei lavori;
- Dovranno essere impiegati materiali e metodologie di costruzione rispettose degli habitat e ascrivibili alla "ingegneria naturalistica", laddove possibile, privilegiando l'uso di materiali naturali (legname, pietrame, sementi, piante e materiale vegetale in genere) di provenienza locale;
- Gli interventi in cui si richiede l'impiego di materiale vegetale devono essere effettuati con l'utilizzo di specie autoctone certificate ai sensi del D.Lgs 386/03 e del D.Lgs 214/05;
- l'uso della viabilità agro-silvo-pastorale dovrà essere regolamentato al fine di evitare usi impropri con mezzi motorizzati;
- Dovrà essere vietato l'uso di fertilizzanti chimici artificiali in aree pascolive.

art. 19) Rapporti con i Parchi Locali di Interesse Sovra comunale (PLIS).

1. I PLIS assumono il Piano d'Indirizzo Forestale quale riferimento per la pianificazione e la gestione delle formazioni boscate contenute nei propri ambiti.
2. Le modalità di pianificazione e di gestione dei PLIS dovranno essere coerenti, per gli aspetti forestali, con i contenuti e le disposizioni normative del Piano di Indirizzo Forestale.
3. La Comunità Montana esprime parere di conformità con le previsioni del PIF per tutti gli interventi di tipo forestale, ad eccezione dei tagli colturali.

art. 20) Rapporti con i Piani del verde

1. I piani del verde eventualmente predisposti dai Comuni per la gestione del proprio patrimonio arboreo dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti il bosco o ricadenti nella disciplina normativa forestale.
2. I Comuni che intendono dotarsi di piani del verde, possono usufruire del SITFOR. La Comunità Montana esprime un parere sui piani del verde che disciplinano anche interventi d'imboschimento in ambito urbano ed extra urbano.

TITOLO III - DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BOSCHI

art. 21) Valore dei soprassuoli boscati

1. Il PIF individua nella superficie boscata, unitamente all'insieme delle fasce arborate, delle siepi e dei filari, un unico sistema verde con specifiche funzioni e caratteristiche, e lo riconosce quale infrastruttura del territorio a valenza multifunzionale, il cui miglioramento costituisce azione strategica di livello locale.

art. 22) Definizione dei modelli e delle norme selvicolturali

1. La tutela e la valorizzazione dei boschi sono perseguite attraverso specifici modelli di trattamento selvicolturale, tendenti a favorire l'affermazione delle specie autoctone e la varietà nella composizione. I modelli selvicolturali sono differenziati sulla base della tipologia forestale e della funzione del bosco e costituiscono norme per la realizzazione degli interventi nei casi previsti al precedente art. 11 comma 2.
2. La Tavola n. 7 – Carta delle funzioni prevalenti e degli indirizzi selvicolturali definisce graficamente il modello e gli indirizzi selvicolturali per ciascun'area boscata del territorio.
3. Gli indirizzi selvicolturali sono riportati nelle schede contenute nella relazione tecnica. Ove queste non contengano indicazioni riguardanti talune tipologie di bosco oggetto di taglio si rinvia alle Norme Forestali Regionali di cui al R.R. n. 5/2007.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI

art. 23) Interventi di trasformazione del bosco - generalità

1. Il Piano di Indirizzo Forestale non pone alcun limite massimo alla trasformazione del bosco di tipo "speciale" di cui al successivo art. 30. La trasformabilità per fini agricoli, che può avvenire solo nelle aree appositamente retinate nella Tavola 9 - Carta dei boschi non trasformabili e dei valori di compensazione forestale, può interessare al massimo il 15% (pari ad ettari 106,15 complessivi) delle predette superfici retinate da calcolarsi per l'intero periodo di validità del presente piano. La trasformabilità a fini urbanistici, di cui al successivo art. 28, può interessare al massimo lo 0,75% (pari ad ettari 44,23 complessivi) del territorio boscato da calcolarsi per l'intero periodo di validità del presente piano.
2. Sono escluse dal limite posto al Comma 1 le superfici boscate interessate dagli ambiti estrattivi del Piano Cave Provinciale e le aree boscate trasformate per progetti di interesse provinciale, regionale o nazionale. Tale limite annuo può essere incrementato attraverso la realizzazione di interventi di miglioramento forestale (conversioni all'alto fusto, diradamenti selettivi, tagli fitosanitari, cure colturali,...) o realizzazione di nuovi boschi, purché previsti nell'ambito degli indirizzi colturali o delle azioni del PIF o nel piano dei tagli e delle migliorie dei Piani di Assestamento Forestale vigenti.
3. Le trasformazioni d'uso del bosco per opere pubbliche, anche quando realizzate nei boschi classificati come "non trasformabili a fini urbanistici", non concorrono alla formazione del totale degli ettari disboscati.

art. 24) Boschi ad alto fusto.

1. Per quanto previsto dall'art. 43, comma 4 della L.R. 31/2008, i boschi d'alto fusto possono essere trasformati se non ricompresi nei "boschi non trasformabili", così come definiti dal successivo art. 25.

art. 25) Boschi non trasformabili a fini urbanistici (delimitazione esatta)

1. Il PIF individua nella Tavola 9 - Carta dei boschi non trasformabili e dei valori di compensazione forestale, le aree boscate non trasformabili a fini urbanistici, che coincidono con:
 - a. gli Habitat forestali elencati nella Dir.CE 92/43, o Direttiva Habitat, ricadenti in Siti Natura 2000;
 - b. le Riserve regionali istituite ai sensi della L.R. 86/1983;
 - c. la Fascia A del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
 - d. i boschi appartenenti alle tipologie forestali:
 - Querceto di roverella dei substrati carbonatici;
 - Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici;
 - Acero frassineto con faggio (escluse le neoformazioni di età inferiore a 30 anni);
 - Acero frassineto con Ostrya (escluse le neoformazioni di età inferiore a 30 anni);
 - Acero frassineto tipico (escluse le neoformazioni di età inferiore a 30 anni);
 - Alneto di ontano nero;
 - Formazioni igrofile;
 - Querceto di roverella dei substrati carbonatici variante con faggio;
 - Querceto carpineto collinare di rovere e/o farnia;
 - Cerreta;
 - Pineta a pino silvestre;
 - Abietetto con faggio dei suoli mesici;
 - Mugheta calcicola;
 - Saliceto di greto;
 - Saliceto di ripa»
 - e. i boschi da seme riportati nel registro Regionale;
 - f. i boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art.17 del R.D. 3267/1923;
 - g. i boschi con destinazione naturalistica e idroprotettiva individuati nella tavola 7;
 - h. i boschi ricadenti nelle aree perimetrare dal PTCP agli art. 54 - 55 - 56 - 57;
 - i. i boschi ricadenti nella fascia e B del PAI;
 - j. le aree di elevata naturalità ai sensi degli articoli 17 e 18 del PTPR;
 - k. le aree nel parco del Brunone;
 - l. i boschi che la rete ecologica regionale (di cui alla D.G.R. 8/8515/2008 -Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali) o la rete ecologica provinciale (riportata nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) classificano come "aree prioritarie per la biodiversità nella pianura o nell'Oltrepò" o come "corridoi primari" o come "gangli primari" o come "varchi".
2. Nei "boschi non trasformabili a fini urbanistici" sono autorizzabili esclusivamente i seguenti interventi:
 - a. opere di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico, da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - b. realizzazione e ampliamento di viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal Piano VASP;
 - c. strutture in legno realizzate come da art. 39 comma 6 del presente piano e finalizzate alla fruizione gratuita del bosco;
 - d. reti di pubblica utilità non diversamente ubicabili;
 - e. ampliamenti di edifici esistenti oppure costruzione o ampliamenti di pertinenze di edifici esistenti, purché in tutti i casi non comportino trasformazione del bosco superiore a 200 metri quadrati;
 - f. manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio;
 - g. adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall'agenzia del territorio.
 - h. allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti.

art. 26) Trasformazioni a fini urbanistici

1. Qualora in sede di redazione degli strumenti urbanistici o di altri strumenti di governo del territorio si ravvisi la necessità di procedere a trasformazioni di bosco a fini urbanistici, dovrà essere richiesta l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/2008 e D.lgs. 42/2004, allegando:
 - la relazione da cui risulti la mancanza, entro i confini comunali, di aree alternative a quelle previste per la realizzazione dell'intervento comportante trasformazione;
 - la perimetrazione di dettaglio della superficie forestale da trasformare, in scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale;
 - la relazione forestale, a firma di tecnico agronomo o forestale abilitato, che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale), con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza forestale individuati nelle Tavola n. 7 - Carta delle funzioni prevalenti e degli indirizzi selvicolturali e Tavola n. 9 - Carta dei boschi non trasformabili e dei valori di compensazione forestale, del PIF;
 - l'individuazione delle misure compensative predisposte in coerenza con le indicazioni contenute nella Tavola 11 A - Carta dei miglioramenti e degli interventi di compensazione forestale e Tavola 11 B - Carta delle azioni a sostegno del recupero del paesaggio, della cultura rurale e delle aree naturali, del PIF;
2. Non sono in ogni caso permesse trasformazioni a fini urbanistici in boschi non trasformabili o trasformabili per cause di pubblica utilità di cui al precedente art. 25;
3. Per gli strumenti urbanistici già vigenti al momento dell'entrata in vigore del PIF, qualora siano previste trasformazioni del bosco a fini urbanistici non recepite in sede di redazione del PIF o in sede di procedura di VAS, il Comune dovrà richiedere la conformità del proprio strumento secondo la procedura di cui al comma 1.

art. 27) Tipologie di trasformazioni ammissibili

1. Il PIF definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:
 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (a fini urbanistici);
 - Trasformazioni ordinarie di tipo areale;
 - Trasformazioni speciali.

art. 28) Trasformazioni a delimitazione esatta (a fini urbanistici)

1. Costituiscono trasformazioni a fini urbanistici (a delimitazione esatta) le trasformazioni di bosco inserito all'interno di aree perimetrate da strumenti di pianificazione e di programmazione (per esempio Piano cave, PGT, Piano d'area ecc.).
2. Il rilascio delle autorizzazioni a tali trasformazioni non può essere concesso qualora la trasformazione comporti problemi di dissesto idrogeologico, crei barriere ecologiche o comporti comunque un elevato impatto ambientale.
3. Qualora in sede di redazione degli strumenti urbanistici o di altri strumenti di governo del territorio si ravvisi la necessità di procedere a trasformazioni di bosco a fini urbanistici, dovrà essere richiesto un parere di conformità al PIF, avente valore prescrittivo, allegando:
 - relazione attestante la non esistenza entro i confini comunali di aree alternative a quelle previste per la realizzazione dell'intervento comportante trasformazione;
 - perimetrazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale) della superficie forestale da trasformare;
 - relazione forestale, a firma di tecnico agronomo forestale abilitato, che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale), con particolare

attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi e sintetizzati nelle carte del valore delle destinazioni, indicate dal PIF per le superfici forestali oggetto di proposta di trasformazione;

- individuazione delle misure compensative predisposte in coerenza con le indicazioni del PIF e delle aree da destinare all'esecuzione delle stesse entro i confini comunali;
4. Non sono in ogni caso permesse trasformazioni a fini urbanistici in boschi non trasformabili di cui all'art 25
 5. Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile, si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'art. 31.

art. 29) Trasformazioni di tipo areale

1. Le trasformazioni di tipo areale consistono in trasformazioni del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola o a miglioramenti ambientali a fini faunistici, floristici e paesaggistici realizzabili unicamente nelle aree individuate nella tavola n. 9 - Carta dei boschi non trasformabili e dei valori di compensazione forestale;
2. Le trasformazioni finalizzate all'attività agricola, ed eventualmente alla realizzazione di fabbricati rurali strettamente connessi all'esercizio dell'attività agricola, ricomprese nei PGT in aree agricole, sono preordinate alla messa a coltura dei terreni boscati;
3. Le trasformazioni finalizzate a miglioramenti ambientali a fini faunistici venatori devono essere individuate negli appositi piani faunistici venatori o individuate nell'ambito dei piani di assestamento forestale approvati ai sensi di legge. E' sempre permessa, anche se non prevista dai predetti piani, la realizzazione di piccole pozze d'abbeverata per la fauna selvatica o il bestiame domestico brado o semibrado e di laghetti a finalità antincendio boschivo;
4. Le autorizzazioni sono rilasciate fino ad un massimo di 20.000 mq per richiedente o proprietario al triennio;
5. In sede di rilascio dell'autorizzazione l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione). e la richiesta dovrà essere corredata da relazione agronomica per la valutazione tecnica ed economica dell'attività agricola prevista;
6. Qualora la trasformazione di cui al comma precedente preveda la realizzazione di edifici connessi all'esercizio dell'attività agricola, per le sole aree di edificazione, si applica quanto previsto all'art. 31;
7. Le trasformazioni di tipo areale a finalità agricola sono subordinate all'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di 30 anni e devono essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari;
8. Tale vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT. In tal caso, al momento dell'effettiva trasformazione urbanistica si applica il valore di trasformazione di cui all'art. 31, maggiorato degli interessi legali.
9. Gli interventi di trasformazione del bosco finalizzati all'esercizio dell'attività agricola o a miglioramenti ambientali a fini faunistici, floristici e paesaggistici realizzati nelle aree individuate nella tavola 9 - Carta dei boschi non trasformabili e dei valori di compensazione forestale, sono considerati "interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli" ai sensi dell'art. 44 comma 6 lettera b) della L.R. 31/2008 e pertanto esonerati dal rilascio dell'autorizzazione idrogeologica. Ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004 sono altresì esonerati dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come disposto dal paragrafo 4.12 della d.g.r 2727/2011 e dal paragrafo 1.4.a della D.G.R. 675/2005 e s.m.i., se:
 - a. sono relativi a boschi di neoformazione al 31 dicembre 2011;
 - b. sono destinati alla formazione di prati stabili o pascoli;

- c. non prevedono la realizzazione di opere civili né di impermeabilizzazione del suolo;
- d. sono esonerati dagli interventi compensativi ai sensi del successivo articolo 31;
- e. non si avvalgono della possibilità, di cui al precedente comma 3, di successiva trasformazione urbanistica.

art. 30) Trasformazioni speciali

1. Costituiscono trasformazioni speciali del bosco quelle finalizzate esclusivamente alla realizzazione di:
 - a. sistemazioni idraulico forestali;
 - b. tracciati d'interesse agro-silvo-pastorale, come definiti dalle direttive regionali;
 - c. strutture leggere finalizzate alla fruizione turistico-ricreativa;
 - d. allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
 - e. ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti per un'area non superiore a 200 mq;
 - f. recupero di radure di massimo 2.000 metri quadrati, imboschite dopo il 1990, da destinarsi a prato stabile oppure di aree (massimo 500 metri quadrati) marginali al bosco ed attigue ad edifici esistenti, imboschite dopo il 1991, da destinare ad orto per autoconsumo familiare;
 - g. interventi previsti nei piani di gestione delle ZPS Monte Resegone e Costa del Pallio;
 - h. opere pubbliche non diversamente ubicabili.
2. Gli interventi ricompresi nei precedenti casi, che per la loro esigua estensione e diffusione sul territorio non rientrano nella pianificazione preventiva e non sono cartografabili, sono autorizzabili se di limitato impatto ambientale. L'effettivo impatto dell'intervento è valutato dalla Comunità Montana in fase di rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del Bosco (art. 43 L.R. 31/ s.m.i.).
3. Gli interventi di trasformazioni speciali del bosco sono assoggettati a valutazione d'incidenza quando ricadono in aree SIC e/o ZPS o limitrofe ad esse, se non previsti o se non conformi a quanto indicato dai piani di gestione dei Siti Natura 2000 approvati.

art. 31) Rapporto di compensazione e valore di compensazione

1. Il PIF attribuisce ai boschi il rapporto di compensazione in caso di trasformazione, come previsto dall'art. 43, comma 4, L.R. 31/2008. Il rapporto di compensazione, riportato in tavola 9 "Carta dei boschi non trasformabili e dei valori di compensazione forestale", è pari a:

Ambito	Scopo/Interventi	Rapporto di compensazione
Boschi non trasformabili a fini urbanistici	Solo per interventi di cui all'art. 25, comma 2), lettere d)	1:4
Boschi non trasformabili a fini urbanistici	Solo per interventi di cui all'art. 25, comma 2), lettere e), f), g);	1:2
Boschi non trasformabili a fini urbanistici	Solo per interventi di cui all'art. 25, comma 2), lettere a), b), c);	esonero
Altri boschi indicati nella tavola 9 con "Indice di compensazione 1:2 o 1:3"	- Ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti; - Manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio; - Adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di	1:1

	edifici esistenti e censiti dall'agenzia del territorio	
Altri boschi indicati nella tavola 9 con "Indice di compensazione 1:3"	Qualsiasi altro, comprese le opere pubbliche non diversamente ubicabili, salvo quanti indicato agli articoli 33 e 34	1:3
Altri boschi indicati nella tavola 9 con "Indice di compensazione 1:2"	Qualsiasi altro, comprese le opere pubbliche non diversamente ubicabili, salvo quanti indicato agli articoli 33 e 34	1:2
Altri boschi indicati nella tavola 9 con "Indice di compensazione 1:1"	Qualsiasi altro, comprese le opere pubbliche non diversamente ubicabili, salvo quanti indicato agli articoli 33 e 34	1:1

2. Il valore di compensazione è determinato dal prodotto del costo di compensazione definito dalla Regione, dalla quantità di superficie trasformata e dal rapporto di compensazione. Detto valore è aumentato del 20% in caso di monetizzazione e qualora superi l'importo di € 4.000,00.
3. Il costo di compensazione è dato dalla somma del valore del soprassuolo, come definito dalla DGR n. 675/2005 e ss.mm.ii., e dal "valore agricolo medio" del terreno a bosco ceduo, definito annualmente dalla Regione.

art. 32) Uso della carta dei rapporti di compensazione

1. La Tavola n. 9 –Carta dei boschi non trasformabili e dei valori di compensazione forestale indica i boschi non trasformabili e i rapporti di compensazione generali rimandando per i dettagli al precedente art. 31, da applicarsi, nei casi autorizzabili, in conformità a quanto indicato nei precedenti articoli e costituisce supporto ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

art. 33) Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla

1. Sono esclusi dall'obbligo di compensazione di cui all'art. 31 i seguenti interventi, per quanto previsto dall'art. 4, comma 5, L.R. 31/2008 e dalla D.G.R. n. 8/675 del 21 agosto 2005 e ss.mm.ii.:
 - a. sistemazioni del dissesto idrogeologico, preferibilmente eseguite tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
 - b. realizzazione o manutenzione di viabilità silvo-pastorale, purché prevista nell'ambito del piano della viabilità approvato dalla Comunità Montana;
 - c. manutenzione e realizzazione di sentieri e itinerari di pubblica utilità rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003;
 - d. recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità e del paesaggio di cui all'art.29;
 - e. conservazione o il ripristino di viste o percorsi panoramici;
 - f. opere espressamente realizzate a funzione antincendio di boschi e della vegetazione naturale;
 - g. interventi di trasformazione, nelle sole aree di cui all'art. 29, a basso impatto, purché autorizzati dalla Comunità Montana, per l'esercizio dell'attività primaria in montagna di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (circa 30 anni) e da destinare all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, coltivazioni biologiche,...) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. vite, olivo);
 - h. interventi previsti nei piani di gestione della ZPS Monte Resegone e Costa del Pallio;
 - i. interventi di miglioramento forestale e alpicolturale previsti nell'ambito dei piani di assestamento forestale approvati.

art. 34) Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità

1. E' soggetta ad obblighi di compensazione di minima entità, con le seguenti riduzioni del valore di compensazione:
 - a. la realizzazione o manutenzione di viabilità silvo-pastorale o di strade di completamento su proprietà privata: riduzione del 30%;
 - b. interventi di trasformazione, nelle sole aree di cui all'art. 29, a basso impatto, purché autorizzati dalla Comunità Montana, per l'esercizio dell'attività primaria in montagna di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (circa 30 anni) e da destinare all'agricoltura con colture diverse da quelle previste nel precedente paragrafo o per la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrorodotti, acquedotti e strade), ad uso esclusivo o residenziale per imprenditori agricoli: riduzione del 50%.

art. 35) Aree da destinare ad interventi compensativi

1. Il PIF individua nella Tavola 11 A – Carta dei miglioramenti e degli interventi di compensazione forestale e nella Tavola 11 B - Carta delle azioni a sostegno del recupero del paesaggio, della cultura rurale e delle aree naturali, le aree nelle quali eseguire prioritariamente gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco.

art. 36) Interventi compensativi ammessi e utilizzo dei fondi pubblici

1. Sono finanziabili con fondi pubblici e come interventi compensativi, come dettagliato nel successivo comma 3, esclusivamente:
 - a. gli interventi indicati nell'allegato C - Unità di gestione secondo la scala di priorità individuate nel piano e nella Tavola 11 A – Carta dei miglioramenti e degli interventi di compensazione forestale e Tavola 11 B - Carta delle azioni a sostegno del recupero del paesaggio, della cultura rurale e delle aree naturali, secondo la scala di priorità individuata nel piano;
 - b. gli interventi previsti dai piani di assestamento forestale;
 - c. gli interventi di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
 - d. gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti dal piano della viabilità agro-silvo-pastorale;
 - e. gli interventi di gestione previsti dai piani di gestione dei Siti Natura 2000;
 - f. gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale.
2. Le proprietà forestali pubbliche e di ONLUS sono considerate prioritarie per l'esecuzione degli interventi compensativi.
3. Gli interventi compensativi, secondo il rapporto di compensazione indicato al precedente art. 31 sono realizzabili unicamente nelle aree previste nella Tavola 11 A – Carta dei miglioramenti e degli interventi di compensazione forestale e Tavola 11 B - Carta delle azioni a sostegno del recupero del paesaggio, della cultura rurale e delle aree naturali, con le seguenti priorità:
 - a. ambito di rete ecologica principale;
 - b. ambito di rete ecologica secondaria;
 - c. ambito di PLIS;
 - d. altre aree agricole;
 - e. recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14.

4. I boschi con multifunzionalità alta e gli impianti artificiali oggetto di intervento di miglioramento di cui al comma precedente sono classificati in "bosco non trasformabile" con la procedura di cui al precedente articolo 15, comma 3.
5. Sono finanziabili con fondi pubblici esclusivamente:
 - o gli interventi compensativi di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo;
 - o gli interventi previsti nella tavola n. Tav. n. 11 A "Carta dei miglioramenti forestali e interventi di compensazione" e Tav. 11 B "Carta delle azioni a sostegno del recupero del paesaggio, della cultura rurale e delle aree naturali"
 - o gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti dal piano della viabilità agro-silvo-pastorale approvato dalla regione Lombardia;
 - o gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico indicati nel presente piano di indirizzo forestale;
 - o gli interventi di prevenzione del rischio di incendio indicati nel presente piano di indirizzo forestale;
 - o gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.
6. Non sono finanziabili con fondi derivanti dalla "Compensazione Forestale" e dalla Lr 31/2008 e s.m.i. gli interventi di "Mantenimento di prati e chiarie" di cui alla tavola 11A;
7. I sopracitati interventi sono classificati come "utili" ai sensi dell'art. 4.9 della D.G.R. 7728/2008. Il PIF determina le classi di urgenza, che la Comunità Montana deve tenere in considerazione per l'erogazione di contributi e gli interventi compensativi.
8. Nella aree boscate, nei nuovi sistemi verdi e nei pascoli montani, l'ente forestale può finanziare la realizzazione di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

art. 37) Albo delle opportunità di compensazione

1. Al fine di favorire la valorizzazione delle aree forestali e la realizzazione degli interventi compensativi con attività selvicolturali di riqualificazione su area vasta e rimboschimenti nelle aree a insufficiente coefficiente di boscosità, la Comunità Montana istituisce l'Albo delle opportunità di compensazione.
2. L'albo delle opportunità di compensazione è uno strumento di riferimento e di supporto per i soggetti obbligati ad eseguire interventi compensativi e per i proprietari pubblici e privati di boschi, nei quali intendono eseguire interventi di miglioramento, o di terreni che intendono rimboschire. Esso è costituito da una banca dati contenete i progetti di miglioramento forestale e di imboschimenti proposti, i terreni e i boschi resi disponibili per realizzare rispettivamente interventi di imboschimento, interventi di miglioramento forestale e gli interventi di sistemazione idraulico-forestale.
3. Il Direttivo della Comunità Montana, entro novanta giorni dall'approvazione del PIF, con propri provvedimenti dovrà rendere operativo l'albo delle opportunità di compensazione.

art. 38) Criteri per l'esecuzione degli interventi compensativi

1. Il PIF definisce i criteri tecnici d'esecuzione e le priorità d'intervento, in particolare nei seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica;
 - Tavola 11 A – Carta dei miglioramenti e degli interventi di compensazione forestale;

- Tav. 11 B - Carta delle azioni a sostegno del recupero del paesaggio, della cultura rurale e delle aree naturali;
- Tavola n. 7 - Carta delle funzioni prevalenti e degli indirizzi selvicolturali;
- Schede viabilità agro silvo pastorale, se inserite nel Catasto della Viabilità approvato

art. 39) Specie vegetali utilizzabili e costi per interventi di compensazione

1. Per l'individuazione delle specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione, si fa riferimento all'Appendice 3 della D.G.R. 21 settembre 2005 n.675, intergrate dagli allegati del decreto n. 7851 del 16 Luglio 2007 "Prezziario per i lavori forestali".
2. In particolari casi, motivati da finalità paesaggistiche o previsti da strumenti di pianificazione, la Comunità Montana può autorizzare l'impiego di specie diverse da quelle di cui al comma 1.
3. Per i prezzi di riferimento delle lavorazioni forestali si dovranno utilizzare i valori previsti nel prezziario regionale di cui al comma 1. Le spese generali saranno riconosciute nei limiti del prezziario, tranne per le imprese private (non previste nella circolare regionale) che potranno beneficiare fino ad un'incidenza massima del 23%.

I. PARTE 2

NORME FORESTALI DEL PIF

Premessa

Le presenti Norme Forestali integrano e sostituiscono le Norme Forestali Regionali di cui al Regolamento Regionale 20 Luglio 2007 n. 5.

Il Piano d'indirizzo Forestale recepisce integralmente i contenuti delle Norme Forestali Regionali (R.R. 5/2007 e s.m.i.) ad eccezione dei seguenti punti (approvati con D.G.R. 9/2587 del 30 novembre 2011):

Art. 20 (Disposizioni generali sulle attività selvicolturali)

Dopo il comma 4bis è aggiunto il seguente comma 5:

"Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione dei modelli selvicolturali, degli indirizzi e delle azioni previsti dal Piano di Indirizzo Forestale:

- a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;
- b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;
- c) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis;
- d) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;
- e) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
- f) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco."

Testo integrato art. 20 Regolamento Regionale del 20 Luglio 2007, n. 5 e s.m.i.

Art. 20

(Disposizioni generali sulle attività selvicolturali)

1. Tutti i tagli dei boschi e in particolare le utilizzazioni devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, garantire la continuità, la perpetuità ed il miglioramento ecologico e strutturale delle formazioni boschive.

2. Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in tre tipologie:

- a) interventi di gestione forestale per tutti i boschi;
- b) interventi di gestione forestale per i soli boschi ricadenti in aree assoggettate a piano di assestamento forestale;
- c) interventi di gestione forestale per le aree protette (parchi e riserve regionali, nonché siti Natura 2000).

3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall'ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari.

4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a un ettaro di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da:

- a) imprese agricole iscritte all'albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);
- b) imprese boschive di cui all'articolo 57 della L.R. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;
- c) consorzi forestali di cui all'articolo 56 della L.R. 31/2008;

d) enti pubblici.

4 bis. I tagli relativi a una massa di legname superiore a cento metri cubi lordi possono essere eseguiti soltanto:

- a) in caso di utilizzazioni, dai soggetti di cui al comma 4, lettera b);
- b) in caso di diradamenti, dai soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché dall'ERSAF.

4 ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell'arco di due anni.

5 Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione dei modelli selvicolturali, degli indirizzi e delle azioni previsti dal Piano di Indirizzo Forestale:

- a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;
- b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;
- c) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis;
- d) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;
- e) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
- f) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco."